

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5191

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAENZI, BELCASTRO, MAZZONI, MASSIMO PARISI

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e alla disciplina tributaria in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Presentata l'11 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica la legislazione concernente la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi al fine di considerare i cambiamenti intervenuti nel settore, garantendo una tracciabilità dell'origine del prodotto attraverso una diversa normativa fiscale. La disciplina della materia, che risale alla legge n. 752 del 1985, che ha definito il quadro normativo di riferimento per la legislazione regionale, necessita pertanto di adeguamenti sia perché il mercato del tartufo si sta ampliando notevolmente sia perché tale disciplina risale, comunque, ad oltre ventisette anni fa. La legge ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, consentendo, con la sua applicazione, il recupero di aree marginali, in cui il mantenimento dell'at-

tività agricola ha avuto un ruolo non solo sotto il profilo produttivo per l'integrazione del reddito degli agricoltori, ma soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientali. Nell'ambito di un nuovo disegno della Politica agricola comune, la promozione e la presenza diffusa delle imprese agricole sull'intero territorio acquistano una valenza di carattere generale, anche finalizzata a privilegiare la figura dell'imprenditore agricolo in un'ottica legata alla multifunzionalità.

L'impresa agricola contemporanea si pone come il luogo d'incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e le nuove attività che valorizzano le specificità di un particolare ambiente rurale, in cui l'ecosistema non è da intendere come natura ma come vissuto storico, sociale e culturale di una comunità in cui l'azienda agricola, per sua stessa natura, è fisica-

mente legata. In questa prospettiva la legge n. 752 del 1985 ha certamente contribuito a rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta dei tartufi, superando la conflittualità fra proprietari o conduttori dei fondi e raccoglitori, permettendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, comunque, contribuendo a fornire un quadro di certezza di cui beneficiano anche i consumatori. Tuttavia il quadro normativo e le richieste del settore e degli stessi operatori di aggiornare le regole, come precedentemente esposto, sono mutate rispetto alla data d'entrata in vigore della legge. Le modifiche costituzionali che attribuiscono la potestà legislativa alle regioni in materia agricola, di tutela e di salute e di alimentazione, nonché di salvaguardia dell'ecosistema, ampliandone il raggio d'intervento come previsto dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, unitamente a una linea comune di livello europeo che definisca una politica rivolta all'agricoltura adeguata alle esigenze dei tempi, inducono il legislatore a intervenire per armonizzare il sistema di regole e al fine di promuovere lo sviluppo economico.

La presente proposta di legge, in particolare, prevede, con gli articoli da 1 a 4 e da 7 a 15, una serie di modifiche alla legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi all'interno del comparto, in considerazione del ruolo sempre più rilevante assunto dal mercato del tartufo, oltre che del notevole rilievo rivestito dallo stesso settore ai fini del rilancio e dello sviluppo di molte aree rurali e forestali del Paese.

L'articolo 5 prevede una serie di disposizioni e di adempimenti nei riguardi del raccoglitore, equiparandone l'attività a quella del cacciatore e del pescatore, prevedendo inoltre una norma transitoria al fine di consentire ai raccoglitori di provvedere ai nuovi adempimenti fiscali e contabili.

Gli articoli da 15 a 18 recano misure in materia fiscale relative alla raccolta dei tartufi. In particolare l'articolo 15, comma

1, intende abrogare l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante il regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di tartufi, nell'esercizio d'impresa, da parte di raccoglitori non professionisti. Il comma 2 modifica la disciplina in materia di IVA sulla raccolta dei tartufi mediante l'introduzione dell'articolo 74-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (recante la disciplina generale dell'IVA).

Per quanto riguarda gli adempimenti dell'acquirente, le disposizioni (comma 1 dell'articolo 74-*sexies*) prevedono che l'imposta sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata con le modalità ordinariamente previste per le dichiarazioni e i versamenti periodici dell'IVA ovvero secondo la disciplina prevista per i commercianti al minuto e assimilati. È prevista poi (comma 2 dell'articolo 74-*sexies*) la possibilità di optare comunque per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, per ciascuna cessione, mediante comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuare nella dichiarazione annuale. L'articolo 16, comma 1, prevede che i contribuenti che applicano il regime speciale devono annotare, in un apposito registro, gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o dell'area di raccolta, le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I successivi commi 2, 3 e 4 stabiliscono, inoltre, l'obbligo della conservazione delle ricevute emesse nel registro contabile da parte dei contribuenti, della certificazione, al momento della vendita, della data, del

luogo o dell'area di raccolta del prodotto per i soggetti che, nell'esercizio d'impresa, esercitano il commercio di tartufi e la comunicazione annuale alla regione nella quale ha sede l'impresa. L'articolo 17 è volto ad assoggettare i tartufi al regime speciale dell'IVA previsto per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché a determinare l'aliquota impositiva da applicare. Com'è noto, il settore agricolo si è tradizionalmente avvalso di un regime speciale dell'IVA, la cui disciplina è dettata dal citato articolo 34, che si differenzia, rispetto a quello ordinario, essenzialmente per i diversi criteri di detrazione e di applicazione dell'imposta. La detrazione dell'imposta, infatti, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare delle cessioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 1 dell'articolo 17 ricomprende i « prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi » tra gli ortaggi e le piante mangerecce assoggettati al descritto regime speciale. Viene altresì esteso tale regime anche ai « funghi e tartufi preparati o comunque conservati », purché non siano utilizzati alcool e acido acetico. Il comma 2 assoggetta all'aliquota IVA del 4 per cento i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi che sono inclusi nella tipologia dei prodotti già indicati. Il comma 3 assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti spontanei

di pregio del sottosuolo quali i tartufi preparati o conservati senza aceto o acido acetico. Il comma 4 stabilisce che le suddette norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013. L'articolo 18 modifica il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al fine di introdurre una speciale modalità di determinazione del reddito derivante dall'attività di raccolta di tartufi, valida per i raccoglitori autorizzati. Tale reddito, in deroga alla disciplina generale sulla determinazione degli altri redditi imponibili a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), anziché essere costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito, è quantificato mediante le risultanze delle ricevute rilasciate agli imprenditori cessionari.

È disposto che il reddito così determinato sia ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese, per un importo pari a 10.000 euro e che l'applicazione della riduzione, attraverso una disciplina transitoria, sia prevista a partire dal 1° gennaio 2013.

Infine, l'articolo 19 detta le necessarie norme per la copertura finanziaria del provvedimento.

In definitiva, gli interventi della presente proposta di legge rispondono alle esigenze delle aziende che operano nel settore dei tartufi, migliorando il sistema organizzativo e regolamentare a livello generale dal punto di vista fiscale e contabile, in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo le parole: « o conservati » sono inserite le seguenti: « al fine di incentivare e di potenziare tali attività e di conservare, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché a stabilire le modalità per il commercio delle piante micorizzate e per i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali, ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. I tartufi destinati al consumo da freschi o da conservati devono appartenere ad una delle seguenti specie:

a) gruppo tartufi pregiati:

1) tartufo bianco pregiato (*tuber magnatum pico*);

2) tartufo nero pregiato (*tuber melanosporum vitt.*);

b) gruppo tartufi estivi: tartufo estivo (*tuber aestivum vitt.*, *tuber uncinatum chatin*):

c) gruppo tartufi bianchetti o primaverili: tartufo bianchetto (*tuber borchii vitt.* o *tuber albidum pico*, *tuber oligospermum*, *tuber maculatum*);

d) gruppo tartufi moscati: tartufo moscato (*tuber brumale varietà, moschatum de Ferry*, *tuber brumale vitt.*, *tuber macrosporum vitt.*, *tuber mesentericum vitt.*);

e) gruppo tartufi minori: tartufi cinesi (*tuber himalayensis*, *tuber indicum*, *tuber sinense*).

2. È fatto salvo il commercio di qualsiasi altra specie non inclusa tra quelle del comma 1, purché sia stata riconosciuta e catalogata come specie tubero dal Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado nella regione Puglia e dall'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare (ASSAM) della regione Marche.

3. La denominazione di vendita comportante il nome tartufi deve rispettare i seguenti criteri:

a) il colore bianco e nero deve essere utilizzato esclusivamente per il gruppo dei pregiati;

b) quando nell'etichetta di un prodotto sono utilizzate le diciture "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto per la presenza di tartufo, nella medesima etichetta devono essere chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome in latino. Nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita;

c) i prodotti contenenti solo aroma di sintesi o una percentuale di tartufo inferiore al 3 per cento non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine "tartufo" né attraverso diciture né attraverso immagini ingannevoli. L'impiego di qualificazioni o di designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato.

4. Le caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciali indicate dal comma 3 sono stabilite dall'allegato 1 annesso alla presente legge. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche stabilite dal medesimo allegato 1 e, in caso

di dubbio o di contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o dell'ASSAM della regione Marche mediante rilascio di certificazione scritta ».

2. L'allegato 1 annesso alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato 1 di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« ART. 3 — 1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e a istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate coloro che le conducono; il diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché siano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

3. Le tabelle di cui al comma 2 devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la seguente scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; per

tartufole coltivate si intendono quelle impiantate *ex novo*.

6. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 ».

ART. 4.

1. La lettera *b)* del nono comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. L'attività del raccoglitore è equiparata all'attività venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'attività di esercizio della pesca professionale di cui al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. Il raccoglitore annota la quantità e le specie raccolte su un apposito registro al fine di consentire il controllo da parte delle autorità regionali preposte e il monitoraggio.

3. Nel caso in cui il raccoglitore intenda effettuare la raccolta in una regione diversa da quella di residenza, deve inoltrare la relativa domanda alla regione competente, che rilascia un'autorizzazione temporanea, previo pagamento di un contributo.

4. Il raccoglitore, annota su una ricevuta, da allegare al tesserino di cui all'articolo 5, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie raccolte.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione competente la ricevuta di cui al comma 4 relativa all'anno precedente.

6. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 5, la regione provvede a comunicare al raccoglitore la

riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di raccolta.

7. Dopo due anni consecutivi di mancato invio delle ricevute da parte del raccoglitore, la regione provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per un anno.

8. Il raccoglitore, qualora intenda cedere i tartufi raccolti, anche a titolo gratuito, rilascia al cessionario una ricevuta, contenente l'indicazione della specie, della qualità, della quantità, della data e del luogo o dell'area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

9. In via transitoria e per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il raccoglitore può inviare alla regione competente, in sostituzione della ricevuta, un'autofattura con la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ».

ART. 6.

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere allo stato naturale e recare l'indicazione della specie e del relativo nome in lingua latina ».

ART. 8.

1. Al numero 1) dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: « nell'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato 1 annesso alla presente legge ».

ART. 9.

1. All'articolo 9 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole da: « ed attenendosi » fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: « , la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati ».

ART. 10.

1. All'articolo 10 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: « nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato 1 annesso alla presente legge ».

ART. 11.

1. L'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. I tartufi devono essere conservati con le modalità previste per i prodotti alimentari similari e avvalendosi delle tecnologie più avanzate. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti ».

ART. 12.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Per la determinazione del peso dei tartufi si applicano le disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari similari ».

ART. 13.

1. L'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

« ART. 15 — 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di controllo dello Stato, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimen-

tari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Corpo forestale dello Stato.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, relativamente alla raccolta, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, nonché le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti o associazioni che hanno per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e devono prestare giuramento davanti al prefetto ».

ART. 14.

1. Le lettere *e*) e *g*) del secondo comma dell'articolo 18 della legge 16 dicembre 1985, n.752, sono abrogate.

ART. 15.

1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 74-*sexies*. — (*Disposizioni relative al commercio dei tartufi*). — 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio d'impresa, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non sono soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari previsti dai titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale ».

ART. 16.

1. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 74-*sexies*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, devono annotare, in un apposito registro, gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o dell'area di raccolta, le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

2. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo devono, altresì, conservare le ricevute emesse nel registro ivi previsto ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. I soggetti che, nell'esercizio d'impresa, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.

4. I soggetti di cui al comma 1 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale.

ART. 17.

1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15), le parole: « esclusi i tartufi » sono sostituite dalle seguenti: « compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi »;

b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:

« 41-*bis*) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool o nell'acido acetico ».

2. Al numero 5) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « esclusi i tartufi » sono sostituite dalle seguenti: « compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi ».

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21), le parole: « esclusi i tartufi » sono sostituite dalle seguenti: « compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi »;

b) al numero 70), le parole: « (esclusi i tartufi) » sono sostituite dalle seguenti: « , compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi, ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013.

ART. 18.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. In deroga alla disposizione del comma 1 dell'articolo 21 del presente testo unico, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi della legislazione vigente in materia, ridotto di un importo pari a 10.000 euro a titolo di deduzione forfettaria delle spese »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 191-bis — (*Disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta di tartufi*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 ».

ART. 19.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come rideterminati dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1
(Articolo 2, comma 2)

« ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE COMMERCIALI

TARTUFI BIANCHI PREGIATI.

<i>Denominazione</i>	<i>Materie prime</i>	<i>% in peso relativa al peso sgocciolato di altre specie</i>	<i>Presentazione</i>
tartufi <i>extra</i>	tartufi di polpa soda	nessuna	interi, leggermente irregolari
tartufi di prima scelta	tartufi di polpe più o meno soda	nessuna	interi, irregolari anche con rotture e/o scortecciati
tartufi in pezzi o a fette	tartufi in pezzi	nessuna	pezzi più o meno naturali
« purè » « crema » « pasta » di tartufi	tartufi minimo 51%	5	tartufi macinati
Succo di tartufi	acqua di cottura del tartufo stesso	5	liquido più o meno torbido

TARTUFI BIANCHETTI O MARZUOLI.

<i>Denominazione</i>	<i>Materie prime</i>	<i>% in peso relativa al peso sgocciolato di altre specie</i>	<i>Presentazione</i>
tartufi <i>extra</i>	tartufi di polpa soda	nessuna	interi, leggermente irregolari
tartufi pelume o fettine	fettine di tartufi provenienti dalla pelatura o no	5	30% di tritume massimo
tartufi <i>brisure</i>	parti di tartufi piccole anche inferiori a grammi 2	5	tritume
« purè » « crema » « pasta » di tartufi	tartufi minimo 51%	5	tartufi macinati

TARTUFI NERI PREGIATI.

<i>Denominazione</i>	<i>Materie prime</i>	<i>% in peso relativa al peso sgocciolato di altre specie</i>	<i>Presentazione</i>
tartufi <i>extra</i>	tartufi di polpa soda	nessuna	interi, leggermente irregolari, di colore brunastro
tartufi di prima scelta	tartufi di polpa più o meno soda, di colore anche relativamente chiaro	nessuna	interi, irregolari anche con rotture e/o scortecciati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Denominazione</i>	<i>Materie prime</i>	<i>% in peso relativa al peso sgocciolato di altre specie</i>	<i>Presentazione</i>
tartufi in pezzi più o meno naturali	tartufi in pezzi, di colore anche relativamente chiaro	2	a pezzi
tartufi pelume	fettine di tartufi provenienti dalla pelatura o no, di colore più o meno scuro	5	30% di tritume massimo
tartufi <i>brisure</i>	parti di tartufi piccole	5	tritume
« purè » « crema » « pasta » di tartufi	tartufi minimo 51%	5	tartufi macinati
succo di tartufi	acqua di cottura del tartufo stesso	5	liquido più o meno torbitato

TARTUFI ESTIVI.

<i>Denominazione</i>	<i>Materie prime</i>	<i>% in peso relativa al peso sgocciolato di altre specie</i>	<i>Presentazione</i>
tartufi <i>extra</i>	tartufi di polpa soda, di colore brunoastro	nessuna	interi, leggermente irregolari
tartufi di prima scelta	tartufi di polpa più o meno soda, di colore anche relativamente chiaro	nessuna	interi, irregolari e un po' scortecciati
tartufi in pezzi	tartufi in pezzi più o meno chiari	2	pezzi più o meno naturali
tartufi pelume o fettine	fettine di tartufi provenienti dalla pelatura e no, di colore più o meno scuro	5	30% di tritume massimo
tartufi <i>brisure</i>	parti di tartufi piccole, anche inferiori a centimetri 2	5	tritume
« purè » « crema » « pasta » di tartufi	tartufi minimo 51%	5	tartufi macinati
succo di tartufi	acqua di cottura del tartufo stesso	5	liquido

».

€ 1,00



16PDL0060190